

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4209

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro dell'interno

(JERVOLINO RUSSO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1999

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1999,
n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime
delle richieste estorsive e dell'usura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	5
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 febbraio 1999, n. 44, con la quale vengono introdotte nuove norme sul Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, demanda a disposizioni attuative di natura regolamentare la disciplina di taluni istituti ivi contemplati e delle procedure per la fruizione dei relativi benefici.

Contestualmente, dispone - all'articolo 25 - che a decorrere dalla data di entrata in vigore del previsto regolamento, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sia abrogato il complesso delle norme che attualmente disciplinano la materia non più compatibili con il nuovo regime.

Giova tuttavia precisare che lo strumento regolamentare necessario a consentire una compiuta applicazione della normativa stessa è ancora in corso di formalizzazione e che i tempi richiesti per concludere gli adempimenti mancanti per il perfezionamento dell'*iter* (visto del Guardasigilli, registrazione da parte della Corte dei conti e successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) non ne consentono l'entrata in vigore entro i termini ordinatori previsti per legge (che verrebbero a scadere il 18 settembre).

Analogamente, sono ancora *in itinere* le procedure per l'adozione del decreto interministeriale concernente la disciplina dell'iscrizione nell'elenco prefettizio delle associazioni ed organizzazioni che operano nel settore dell'antiracket, previsto dall'articolo 13 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44.

Va peraltro considerato che con lo scadere, al 14 settembre prossimo venturo, dei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, viene comunque a cessare l'efficacia delle vigenti disposi-

zioni in materia di elargizione alle vittime delle richieste estorsive e che, perciò, da tale data, in assenza del richiesto regolamento, verrà a crearsi un vuoto normativo suscettibile di determinare un arresto del sistema, quanto mai inopportuno sotto il profilo della tutela dovuta alle categorie protette.

In considerazione di tanto ed attesa l'urgenza di intervenire, in via legislativa, per sopperire alle richiamate esigenze di continuità della disciplina in questione, si è ritenuto di predisporre l'unito decreto-legge, con cui vengono proposte talune puntuali modifiche ed integrazioni che consentono di superare, nelle more dell'adozione dei richiamati strumenti attuativi, il rischio di un possibile vuoto normativo.

Il decreto è costituito da un unico articolo, che si compone di tre commi.

Con il comma 1, che modifica l'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è introdotta una disposizione che, ai fini della costituzione del Comitato previsto dalla medesima legge, consente di utilizzare, relativamente alla nomina dei rappresentanti delle associazioni od organizzazioni attive nel settore dell'antiracket, gli elenchi di queste già istituiti presso le prefetture ai sensi della previgente normativa, qualora al momento della costituzione del predetto organo non sia ancora entrato in vigore il nuovo decreto concernente le modalità di iscrizione e tenuta dei citati elenchi.

Il comma 2 introduce una disposizione transitoria, integrativa dell'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente le funzioni del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Occorre al riguardo tenere conto che con il decreto del Presidente della Repubblica in

data 16 agosto 1999 si è proceduto, ai sensi dell'articolo 19 della predetta legge, alla nomina del citato organo il quale, tuttavia, tardando la formalizzazione dell'atto regolamentare che disciplina compiutamente le funzioni e le procedure cui lo stesso è preposto, non è legittimato ad assolvere ai compiti stabiliti dalla normativa attualmente vigente. Si è pertanto ritenuto di precisare, con norma espressa, che fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il Commissario opera - nel settore del contrasto dell'usura - secondo le modalità sancite dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, avvalendosi degli organi costituiti ai sensi della medesima, in ciò sostituendosi nei compiti già esercitati dal Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 3, attuando una modifica dell'articolo 25 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, elimina il termine di centottanta giorni previsto per l'abrogazione dell'at-

tuale disciplina in materia di elargizioni alle vittime delle richieste estorsive.

In tal modo, l'abrogazione delle predette disposizioni resta collegata alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, in modo tale da evitare la determinazione di «vuoti normativi» suscettibili di bloccare il sistema di erogazione dei benefici alle categorie interessate.

* * *

Sotto il profilo dell'impatto amministrativo, le innovazioni proposte con il presente provvedimento - contemplando sostanzialmente una mera proroga di taluni istituti e procedure disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge nella materia quivi considerata - non sono suscettibili di comportare oneri a carico dell'assetto organizzativo della pubblica amministrazione. Non si sono, inoltre, riscontrati nello specifico settore pronunce della giurisprudenza costituzionale ovvero progetti di legge *in itinere* su analoga questione.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE
DAL DECRETO-LEGGE

Articoli 19, 24 e 25 della legge 23 febbraio 1999, n. 44:

Art. 19. - (*Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura*). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;

d) da tre membri delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;

e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le pro-

cedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonché con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.

Art. 24. - (*Disposizioni transitorie*). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni della presente legge si applicano anche in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono decorsi i termini stabiliti dall'articolo 13, commi 3 e 4, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data predetta.

2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la domanda stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine previsto dal comma 1. Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

Art. 25. - (*Abrogazioni*). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468.

2. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive,» sono soppresse.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999.

Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1999 con il quale è stato nominato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

Visto l'articolo 25 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale dispone che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della medesima legge e, comunque, non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sia abrogato il complesso di disposizioni attualmente vigenti concernenti il Fondo per il sostegno delle vittime delle richieste estorsive, incompatibili con la nuova disciplina;

Considerato che la formalizzazione del regolamento di cui all'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, non ancora conclusa, interverrà in tempi successivi alla scadenza del predetto termine di abrogazione della vigente disciplina;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a consentire, nelle more della piena attuazione della nuova disciplina, la vigenza delle pregresse disposizioni in materia di tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, escludendo così la determinazione di un vuoto normativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime;».

2. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del Comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.».

3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA - RUSSO JERVOLINO -
DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

